

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE DI RICERCA, VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO AFFERENTE ALLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

TRA

La **Direzione Regionale Musei Calabria** (di seguito anche “Direzione”), con sede legale in Cosenza, Palazzo Arnone via G. V. Gravina, 87100 Cosenza, codice fiscale 98108420781, rappresentata dal Direttore Dott. Filippo Demma, nato a Caserta il 08/07/1971, codice fiscale DMMFPP71L08B963G, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Musei Calabria sita c/o Palazzo Arnone via G. V. Gravina, 87100 Cosenza;

E

il **Dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna** (di seguito indicato come DISCI), - Codice Fiscale 80007010376 - Partita IVA 01131710376, nella persona della Direttrice pro tempore, nominata con Decreto Rettorale Rep.558 Prot. 94305 del 16/04/2021, Prof.ssa Francesca Sofia, nata a Roma il 10/06/1957, C.F. SFOFNC57H50H5010, domiciliata per la sua carica presso la sede del Dipartimento in Piazza San Giovanni in Monte n. 2, 40124 Bologna – BO, legittimata alla stipula del presente atto ai sensi dell’art.61 comma 5 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità n° 1693 del 29/12/2015 e successive modifiche, e autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 14 marzo 2023;

1

(in prosieguo anche denominati congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”)

PREMESSA

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89”*;

VISTO il DM 27 novembre 2014, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*, con il quale viene individuato, tra gli altri, il Polo museale della Calabria, con sede in Palazzo Arnone, Via Gian Vincenzo Gravina, 87100 Cosenza – CF 98108420781, ;

VISTO il DM 23 gennaio 2016, n. 43 recante *“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014”* e in particolare l’art. 1, comma h, numero 11, che ha trasferito al Polo Museale della Calabria nuovi istituti e luoghi della cultura;

VISTO il DM 21 febbraio 2018, n. 113 recante *“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”*;

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 concernente il nuovo *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra l’altro, questo Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da *“Polo”* a *“Direzione regionale musei Calabria”*;

CONSIDERATO che la Direzione regionale Musei Calabria, con le sedi afferenti, in attuazione della sua missione e delle sue funzioni istituzionali e nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l’ordinamento, l’esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni, sviluppando e favorendo lo studio, la ricerca, la documentazione e l’informazione e la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenze e di pubblico godimento;

CONSIDERANDO che, nell’ambito delle proprie competenze, la Direzione istituisce e favorisce rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato, con la Provincia, con i Comuni e con l’Università;

CONSIDERATO che la Direzione esplica funzioni in materia di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico scientifico e formazione finalizzata alla catalogazione e documentazione del patrimonio e che, nelle materie di competenza, svolge attività formativa in corsi di livello universitario, sulla base di convenzioni stipulate con le singole Università;

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;

VISTA la L. del 19 novembre 1990 n. 341;

PREMESSO che il Disci, anche per il tramite della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici promuove e coordina attività didattiche, di Ricerca e di Terza Missione in campo archeologico;

VISTO il DPR 11 luglio 1980 n. 382, art. 66, come modificato dalla L. del 19 ottobre 1999 n. 370, art. 4, co. 5, nonché il RD 31 agosto 1933 n. 1592, art. 49, che consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l’esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante e sostanziale della presente intesa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

La Direzione Regionale Musei Calabria e il Dipartimento Disci, per il tramite della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, concordano sull'utilità e l'importanza di stabilire rapporti di cooperazione culturale, scientifica e didattica, al fine di affermare e consolidare i legami di collaborazione tra le due Istituzioni. Mediante la presente convenzione si intende pertanto contribuire reciprocamente allo sviluppo della ricerca scientifica, della valorizzazione, delle opportunità di formazione scientifica e professionale in campo archeologico.

Art. 2 (Modalità di realizzazione della collaborazione)

Le parti si impegnano a collaborare in attività di ricerca, formazione e divulgazione rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico dei siti afferenti alla Direzione regionale Musei Calabria. A tal scopo concordano di condividere iniziative indirizzate allo sviluppo di nuovi progetti nel campo della ricerca archeologica, alla promozione di studi e ricerche, alla valorizzazione e comunicazione dei relativi risultati e, in generale, del patrimonio archeologico.

La collaborazione fra le due Istituzioni potrà assumere forme differenti, di volta in volta concordate, per le quali ci si impegna alla redazione di specifici accordi attuativi definiti dai Referenti.

Essa potrà comunque prevedere:

- supporto tecnico-scientifico per le attività di ricerca ai fini della valorizzazione e miglioramento della fruizione delle sedi afferenti alla Direzione, nonché supporto specialistico durante le fasi di redazione dei progetti di accessibilità, valorizzazione e miglioramento della fruizione;
- realizzazione e promozione di attività di ricerca archeologica all'interno delle sedi della Direzione;
- realizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- realizzazione e promozione di attività formative da svolgersi con studenti e discenti (ad es. tirocini, stages, attività caratterizzate dal riconoscimento di crediti formativi come previsto dalla normativa vigente in materia), fermi restando gli obblighi assicurativi e gli adempimenti della sicurezza previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che rimarranno in capo dal Dipartimento.

A tale scopo la Direzione e il Dipartimento Disci dell'Università degli Studi di Bologna -anche attraverso Scuola di Specializzazione- si impegnano a definire di comune accordo specifici programmi di lavoro, ricerca e valorizzazione, redatti sulla base delle indicazioni e delle proposte emerse dalle due Istituzioni, ferma restando la possibilità di svolgere attività in maniera autonoma e/o in collaborazione con altri Enti.

Al fine di definire tali programmi, di seguirne lo svolgimento, di assicurarne l'attuazione, la Direzione e il Dipartimento individuano ciascuno un referente.

Art. 3 (Referenti)

I referenti della presente convenzione sono il funzionario architetto Elena Rita Trunfio per la Direzione regionale Musei Calabria e la prof.ssa Elisabetta Govi, Direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, per il Dipartimento Disci.

Ciascuna Parte si riserva il diritto, qualora il Responsabile scientifico indicato si trovi nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione impossibilitato a svolgere l'attività richiesta, di sostituirlo con altro Responsabile scientifico, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Art. 4 (Norme economiche)

La stipula della presente convenzione è a titolo non oneroso per le Parti.

Ognuna delle parti è libera di finanziare, direttamente o attraverso sponsor pubblici o privati, attività specifiche rientranti nelle finalità della presente convenzione, in tutto o in parte. Le parti comunque si impegnano a promuovere la conoscenza delle finalità perseguite dalla presente convenzione presso Enti, Banche, Fondazioni, ecc., allo scopo di sensibilizzare i potenziali sponsors all'erogazione di contributi utili al perseguimento degli scopi della presente.

Art. 5 (Proprietà intellettuale)

Nelle pubblicazioni e nei prodotti di varia natura derivanti dalle attività espressamente scaturite dalla collaborazione normata dalla presente convenzione e dagli accordi attuativi da essa derivati, le Parti si impegnano ad inserire informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima e i rispettivi loghi, secondo la normativa delle Parti, nonché ad attenersi alle politiche di authorship, riconosciute a livello internazionale.

Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e 4 simili manifestazioni, nel corso dei quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati derivanti dalla presente convenzione e dai relativi accordi attuativi, o qualora rediga un contributo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare la presente convenzione.

Fermo restando che ogni Parte rimarrà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, i risultati totali o parziali delle attività espressamente conseguiti nell'ambito della presente convenzione e dei relativi accordi attuativi e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestatato al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad

essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale. L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 6 (Norme sulla salute e sulla sicurezza)

1. Il personale e tutti gli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati a qualunque titolo dalle Parti contraenti comunque designati sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 20 dello stesso, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
2. Il personale delle Parti, compresi tutti gli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati a qualunque titolo dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.
3. Ciascuna Parte, ove previsto, provvederà alla fornitura di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale al proprio personale e agli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti che a qualunque titolo, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

5

Art. 7 (Norme sul trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata; acconsentono inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, alla comunicazione dei dati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle organizzazioni pubbliche firmatarie, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'intesa.

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito dei propri fini istituzionali, provvedono al trattamento dei dati personali relativi all'espletamento delle attività riconducibili all'oggetto della presente convenzione in attuazione delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). Per quanto attiene al Dipartimento, il trattamento si conformerà altresì a quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Decreto Rettorale 870/2019) e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica (Delibera n. 514 del 19 dicembre 2018).

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

-responsabile protezione dei dati: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna nella persona del Rettore pro tempore, contattabile all'indirizzo mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it), con sede in Bologna, via/piazza Zamboni, 33 – 40126. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: dpo@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it.

-responsabile protezione dei dati della Direzione Regionale Musei Calabria: drm-cal@cultura.gov.it

Art. 8 (Durata della Convenzione e procedure di rinnovo)

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata di 3 anni. Ogni sua modifica o integrazione dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata dagli organi competenti delle Parti.

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per iscritto, previa approvazione degli organi competenti delle Parti.

Art. 9 (Normativa applicabile)

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

6

Art. 10 (Eventuali controversie, clausola arbitrale, foro competente e registrazione)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano esclusivamente il foro di Cosenza quale foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione. 6 Questa Convenzione sarà registrata a taxa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.86, a spese della Parte richiedente.

L'imposta è assolta in modo virtuale dal Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ai sensi dell'autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018.

Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

La convenzione è redatta in un unico originale elettronico, che sarà sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Per la Direzione Generale Musei Calabria
Il Direttore *ad interim*
Dott. Filippo Demma

Per il Dipartimento Disci
La Direttrice Prof.ssa Francesca Sofia